

LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 1991, N. 4

**Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 20,
«Norme in materia di istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza»¹**

Art. 1 (Servizio di tesoreria delle IPAB)

1. *(omissis)*²

Art. 2 (Servizio di tesoreria degli ECA)

1. *(omissis)*³

Art. 3 (Interpretazione autentica dell'articolo 7)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 20 va inteso nel senso che i gettoni di presenza spettano a tutti i componenti dell'organo di amministrazione, compreso il presidente.

Art. 4 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹ In B.U. 19 febbraio 1991, n. 8.

² Modifica il comma 3 dell'art. 20 della l.r. 26 agosto 1988, n. 20.

³ Aggiunge il comma 2 all'art. 32 della l.r. 26 agosto 1988, n. 20.
